



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
-SERVIZIO CONTENZIOSO-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 119 Del 04.12.2025 Registro generale n. 850 del 10.12.2025

OGGETTO: Giudizio RG. 1189/2025 Tribunale di Lamezia Terme Sezione Lavoro e Previdenza. Esecuzione deliberazione di G.C. n. 154 del 21/10/2025. Assunzione impegno di spesa al legale incaricato per la difesa tecnica. CIG: B973AC1E97

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. LGS. n. 267/2000;
- il D. LGS. n. 118/2011;
- il D. LGS. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 193/2001 e s. m. i.
 - il regolamento comunale di contabilità;
 - il regolamento comunale sui controlli interni;
 - la L. 241/1990;
 - l'art. 183, commi 8 e 9, e art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. n.267/00, che assegna ai Responsabili, la competenza in materia di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- del provvedimento del Sindaco n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 193 del 10.10.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla L 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che legittima l'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

- In data 11.09.2025 veniva notificato al Comune di Falerna al protocollo generale n. 7706 a mezzo pec e nelle forme di cui alla L. 53/94 art 3 bis, ricorso con pedissequo decreto di fissazione per l'udienza del 24.02.2026 nell'ambito del giudizio Reg. Gen. n. 1189.2025 Tribunale di Lamezia Terme

– Sezione Lavoro;

- parte ricorrente, dopo una succinta esposizione di fatti nella parte motiva del ricorso, conveniva in Giudizio il Comune, innanzi il Tribunale di Lamezia Terme, per sentire accogliere le seguenti conclusioni :

“Accertare e dichiarare la tenutezza del Comune di Falerna in persona del proprio l.r.pt. al pagamento in favore di XXXXXXXX della somma di €uro 8.621,64 - oltre interessi dal dovuto al soddisfo - quale rimborso delle spese ed onorari relativi al proc. pen. N° 278/2023 RGNR Tribunale di Lamezia Terme già anticipate dalla Medesima e, ad oggi, non rifuse. - Accertare e dichiarare il diritto di XXXXXXXX di avvalersi della difesa tecnica dell' avv. XXXXXXXX nella fase stragiudiziale per la difesa dei propri diritti violati che, oltretutto, si appalesava opportuna anche nell'interesse del moroso Comune di Falerna che, ove avesse adempiuto stragiudizialmente nella sua intrezza avrebbe comportato un risparmio per l'Ente medesimo. - Accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dal comune di Falerna concretizza la fattispecie di atti persecutori e/o vessatori sui luoghi di lavoro, per i motivi illustrati. Per l'effetto, - Condannare il Comune di Falerna in persona del proprio l.r.pt. al pagamento in favore di XXXXXXXX della somma di €uro 8.621,64 oltre interessi dal dovuto al soddisfo quale rimborso delle spese ed onorari relativi al proc. pen. N° 278/2023 RGNR Tribunale di Lamezia Terme già anticipate dalla Medesima, della ulteriore somma di € 3.561,68 comprensiva di spese gen. al 15% e CNA al 4% quali spese legali relativa all'intera fase stragiudiziale dovuti all'Avv. XXXXXXXX, nonchè della somma di € 500,00 - salvo definitiva liquidazione - per competenze professionali della D.ssa XXXXXXX per relazione e sedute psicologiche. - Condannare il Comune di Falerna in persona del proprio l.r.pt. a corrispondere in favore di XXXXXXXX la somma di € 20.000,00 quale risarcimento danni causati dal comportamento persecutorio sul luogo di lavoro all'odierna ricorrente come sopra specificati o in quella maggiore o minore somma di giustizia o di equità. Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi di legge. “

CONSIDERATO CHE:

- questa Amministrazione comunale ritiene la domanda di parte resistente, generica ed infondata, per tutte le motivazioni ampiamente esposte nella documentazione endoprocedimentale, di interlocuzione con il legale di controparte ed in ragione dei provvedimenti tempestivamente adottati in esito alla conclusione del procedimento istruttorio richiesto dalla fattispecie;
- Per le suddette ragioni, il Comune di Falerna intende confermare la posizione in fatto e diritto fatta valere in fase stragiudiziale e costituirsi nel giudizio epigrafato, mediante atto difensivo per resistere alle ragioni di parte ricorrente;

CONSIDERATO , altresì che :

- contestualmente alla resistenza nel giudizio predetto , si intende proporre domanda riconvenzionale finalizzata al recupero, mediante azione di rivalsa , della somma di €4.614,63 corrisposta dall'Ente all'ADER di Catanzaro in qualità di obbligato in solido con parte ricorrente, in relazione alla cartella esattoriale n. 03020220005341705000 notificata in data 08.04.2022, riferita all'avviso di liquidazione e dell'imposta e delle relative sanzioni, n. 19058000852 emessa dall'Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Lamezia Terme originariamente per complessive euro 6.836,09 in relazione al contratto pubblico amministrativo Rep n. 9/2019;
- Il predetto importo è scaturito dal ricalcolo delle maggiori imposte di registro perché atto registrato erroneamente (a taxa fissa) rispetto all'aliquota di imposta dovuta (9% sul valore), noni ntegrato nonostante le sollecitazioni dell'Agenzia delle Entrate ,le cui spese ,peraltro , in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1475 c.c. sono state poste a totale carico del Comune di Falerna , in

assenza di un provvedimento autorizzatorio dell'organo consiliare ;

- l'importo della su indicata cartella si è ridotto da € 6.836,09 a € 4.614,63, in esito all'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata presentazione dal Comune all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- in merito alla vicenda sono rimasti vani i tentativi di componimento bonario inviati in data 26.01.2023; 12.07.2024, 18.11.2024, 06.12.2024, 17.01.2024, 02.04.2025;

Peraltro il Comune di Falerna, costituito in giudizio avanti la CTR Calabria, , avverso l'originaria cartella di pagamento è risultato soccombente, giusta sentenza n. 134 del 12.01.2024 con la conseguente conferma del debito;

Vista la deliberazione di G.C. n. 154 del 21.10.2025 con la quale l'Amministrazione intende tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, mediante resistenza in giudizio e contestuale domanda riconvenzionale per azione rivalsa inerente cartella esattoriale n. 03020220005341705000 notificata in data 08.04.2022, avanti al Tribunale di Lamezia Terme, individuando l'Avv. Rosaria Cuda, con studio in Viale della libertà n. 7, Falerna (CZ), quale legale da incaricare per la difesa tecnica dell'Ente, demandando al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito e dare esecuzione alla delibera giunta n. 154/2025 su indicata;

Visto il Regolamento comunale disciplinate il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/11/2022;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, e, in particolare l'art. 56, comma 1, lett. H, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice ai servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

Preso atto della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice: principio del risultato (art. 1); principio della fiducia (Art. 2); principio dell'accesso al mercato (Art. 3);

Richiamato l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, prevedente l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato che :

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela

giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Rilevato che, per il fine di cui sopra, l'Avv. Rosaria Cuda, su richiesta dell'Ente, in data 04/12/2025 al prot n. 10172, ha prodotto preventivo per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in questione stimando un compenso di € 1.860,00 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 300,00;

Ritenuti congrui gli importi indicati nel preventivo, calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 smi ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista, nonché considerata l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente;

Stabilito, inoltre, di provvedere all'assunzione di un apposito impegno di spesa;

Dato atto che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

1. attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012); informa circa la possibilità di un'eventuale un controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;
2. dichiara di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
3. **Dichiara inoltre di aver accertato** l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi del menzionato professionista in relazione all'incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Richiamate:

- il Piano delle Performance 2025/2027 ed il piano degli obiettivi 2025 provvisori approvati con deliberazione di G.C. n. 6 del 16.01.2025;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.03.2025 di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario 2025/2027;
- il PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 28.03.2025,
- il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 54 del 31.03.2023, confermato con integrazioni per il 2024 con delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2024, confermato, altresì, per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025 e confluito nel PIAO 2025.2027;

Dato atto che in esecuzione del presente provvedimento sarà stipulata con il professionista apposta convenzione secondo lo schema già approvato dalla Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 154/2025;

Ritenuto dover provvedere all'assunzione dell'impegno della complessiva spesa di € 1.860,00 (compresa CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta) ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025.2027, esercizio 2025;

Rilevato che è stato acquisito il codice **CIG: B973AC1E97**;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati:

Di affidare, per i motivi di cui in premessa e in attuazione della Delibera della Giunta comunale n. 154 del 21.10.2025, il servizio legale di rappresentanza e difesa del Comune mediante resistenza in giudizio e contestuale domanda riconvenzionale per azione rivalsa, avanti al Tribunale di Lamezia Terme, per come in premessa meglio specificato all'Avv. Rosaria Cuda, con studio in Viale della libertà n. 7, Falerna (CZ);

Di approvare il preventivo delle competenze professionali trasmesso dall' Avv. Rosaria Cuda, per la difesa tecnica del Comune di Falerna nel giudizio su indicato, acquisito in data 04.12.2025 al prot. n. 10172, custodito in atti ;

Di impegnare in favore del professionista, sulla base della quantificazione di massima prodotta dal medesimo, la spesa di € 1.860,00 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, se dovuta, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 300,00, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025.2027, esercizio 2025;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio on line del sito istituzionale ed i dati relativi al suddetto incarico nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “ Consulenti e collaboratori”

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso amministrativo al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all' albo pretorio on line o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;

Di trasmettere la presente determinazione al professionista incaricato;

Di inoltrare il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per le determinazioni di competenza.

Falerna li, 04.12.2025

**Il Responsabile dell' Area Amministrativa
F.to Angelino Renne**

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE,
per le motivazioni espresse;

Falerna, 09.12.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
1058	494	2025	€ 1.860,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

Con l' attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data 10.12.2025

L'Istruttore
F.to Alessandro Vacchiano